



CITTÀ di MILAZZO

3° SETTORE "Polizia Locale – Protezione Civile - Servizio Idrico Integrato - Patrimonio"

2° Servizio "Controllo del Traffico e del territorio, randagismo e mobilità urbana"

U.O. 4 - "Mobilità Urbana"

OGGETTO: *"Concessione della durata biennale del servizio di trasporto pubblico mediante trenino gommato (c.d. trenino turistico)"*

CAPITOLATO D'ONERI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Sommario

<i>Art. 1 - Oggetto della Concessione</i>	3
<i>Art. 2 - Durata del contratto</i>	3
<i>Art. 3 - Importo del contratto e modalità di pagamento</i>	3
<i>Art. 4- Varianti</i>	3
<i>Art. 5 - Modalità, obblighi e adempimenti del Concessionario</i>	4
<i>Art. 6 - Modalità di svolgimento del servizio</i>	4
<i>Art. 7 - Riservatezza</i>	6
<i>Art. 8 - Cauzione definitiva e coperture assicurative</i>	6
<i>Art. 9 - Penali</i>	6
<i>Art. 10 - Risoluzione del contratto</i>	7
<i>Art. 11 - Controversie</i>	7
<i>Art. 12 - Trattamento dei dati</i>	8
<i>Art. 13 - Altre informazioni</i>	8

Art. 1 - Oggetto della Concessione

La concessione di servizi ha ad oggetto lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico mediante l'utilizzo di un trenino gommato (c.d. trenino turistico) secondo il percorso autorizzato dalla Motorizzazione Provinciale di Messina giusto Nulla Osta prot. 10329 del 06/08/2021.

La Stazione Appaltante con il presente affidamento intende pertanto offrire ai cittadini ed ai turisti un servizio che consenta di raggiungere facilmente i siti di interesse culturale, turistico ed ambientale della Città.

Il presente Capitolato d'Oneri (d'ora innanzi per brevità il "Capitolato") è parte integrante e sostanziale della documentazione di affidamento.

Art. 2 - Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di anni 2 (due), ovvero mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o da altra data in esso riportata.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto potrà essere prorogato, agli stessi patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente.

Art. 3 - Importo del contratto e modalità di pagamento

L'affidamento della concessione comporta il pagamento di un canone annuo in favore del Comune di Milazzo di € _____, _____ come desunto dall'indagine di mercato e dalla successiva procedura di affidamento diretto.

Il pagamento sarà effettuato in due tranches semestrali posticipate pari al 50% dell'importo offerto.

L'Operatore economico assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 4- Varianti

Sono ammesse per ciascun contratto applicativo, previa autorizzazione del RUP, le seguenti modifiche e varianti ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti:

A. comma 1 lett. a):

1. ulteriori forniture supplementari dei medesimi servizi, resesi necessari per fare fronte ad interventi urgenti o di interesse pubblico;

Ove ricorrano le condizioni per tali servizi supplementari, il Comune riconoscerà il costo €/km come desunto dall'indagine di mercato e dalle successive procedure di affidamento.

B. comma 1 lett. b), per servizi o forniture supplementari che si sono resi necessari e non inclusi nell'appalto iniziale, ove secondo la valutazione del RUP il cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2. comporti per il Comune di Milazzo notevoli disagi o consistente duplicazione dei costi;

C. comma 1 lett. c), per varianti in corso d'opera ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, tra cui anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2. la modifica non alteri la natura generale del contratto;
- D. comma 1 lett. d), in caso di modificazioni soggettive previste dalla norma;
- E. nei casi e con i limiti di cui all'art. 106 comma 2 ove compatibile con il presente appalto;
- F. ai sensi dell'art. 106 comma 12, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni sino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni da esso previste.

Nei casi di cui al comma 1 lettere A,B,C l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere l'atto di sottomissione, relativo alla variante, ad esso sottoposto dal RUP ed entro il termine assegnato.

Il Concessionario, senza il preventivo assenso del RUP, non può in ogni caso apportare variazioni:

- al servizio proposto ed offerto in termini quali-quantitativi;
- ai percorsi previsti ed autorizzati;
- alle tariffe del servizio così come approvate con Delibera di Giunta Municipale n. 181 del 13/09/2021.

L'introduzione di varianti non autorizzate comporta grave inadempimento contrattuale.

Art. 5 - Modalità, obblighi e adempimenti del Concessionario

- Il Concessionario, per nessuna ragione, potrà richiedere alla Stazione Appaltante diminuzioni del corrispettivo pattuito nel caso di maggiori aggravii fiscali o di rincari, sia di materiali che di manodopera, con ripercussioni sul servizio. In tal senso, il Concessionario assume totalmente a proprio carico il rischio di impresa.
- Le spese tutte di contratto e sua registrazione, ove necessarie, saranno a carico esclusivo dell'Aggiudicatario.
- Le spese di bollo, trasporto e quante altre imposte e tasse inerenti e conseguenti restano, in dipendenza della locazione in oggetto, ad intero carico dell'Aggiudicatario.
- I pesi derivanti dall'I.V.A. saranno valutati a parte secondo legge ed a carico della parte alla quale competono.
- Gli operatori economici partecipanti, con l'adesione alla gara, accettano tutte le condizioni di Capitolato ed inoltre prendono i seguenti impegni che varranno nel caso di aggiudicazione:
 - di accettare le penali previste;
 - di rimborsare il Comune di Milazzo per gli danni eventualmente arrecati.
- Il Concessionario ha l'obbligo di osservare oltre alle norme del presente Capitolato tutte le altre norme, leggi, regolamenti e decreti (comunali, regionali, nazionali, europei) vigenti od emanati nel corso del periodo del contratto.
- Il Concessionario dovrà provvedere all'esecuzione dei servizi con puntualità e diligenza impegnandosi a rimpiazzare il/i mezzo/i impiegati ove sia necessario porlo/i fuori servizio per attività manutentive periodiche o straordinarie.
- Il Concessionario ha l'obbligo di rendicontare i biglietti emessi, ivi compresi i titoli gratuiti, al fine di avere contezza del reale utilizzo del servizio. Inoltre il Concessionario dovrà proporre un sistema di monitoraggio della *customer satisfaction* da concordare con il Comune di Milazzo e somministrare agli utenti.

Art. 6 - Modalità di svolgimento del servizio

Nell'espletamento del servizio il titolare dell'affidamento si assume i seguenti oneri:

- a) Garantire la pulizia e la manutenzione del mezzo, delle dotazioni di bordo e di quant'altro necessario al suo normale svolgimento, nel rispetto della normativa igienico - sanitaria e sulla sicurezza;
- b) Rispettare gli orari e i percorsi stabiliti nel Capitolato d'Appalto;
- c) Garantire adeguata informazione all'utenza sul percorso, gli orari e i relativi prezzi tramite contatto

- telefonico, email, sito internet oltre agli altri servizi eventualmente contemplati nella proposta tecnica;
- d) L'emissione immediata del biglietto al capolinea. Per i minori fino a 3 anni dovrà essere emesso apposito biglietto "gratuito";
- e) Regolarità e puntualità del servizio provvedendo a comunicare tempestivamente agli utenti e all'Amministrazione Comunale eventuali sospensioni del servizio con relative motivazioni e data di ripristino. Qualora, per avaria del mezzo o per altra causa di forza maggiore il viaggio debba essere sospeso. Il titolare ha l'obbligo di adoperarsi per evitare che l'utenza subisca disagi, facendo il possibile per garantire il raggiungimento del luogo di discesa in completa sicurezza e provvedendo al rimborso anche parziale del biglietto;
- f) Il titolare dell'autorizzazione si impegna espressamente a:
- ✓ svolgere il servizio secondo criteri di qualità, correttezza, responsabilità e decoro;
 - ✓ tenere a bordo del trenino copia dell'autorizzazione comunale comprensiva del percorso autorizzato ed ogni altro documento utile ai fini di un controllo;
 - ✓ sottoporre il proprio veicolo alle verifiche periodiche nel pieno rispetto dell'articolo 6 del D.M. 55/2007 ed inviare al Comune copia del relativo documento di circolazione attestante l'idoneità alla circolazione;
 - ✓ assicurare il veicolo utilizzato con idonea polizza per la responsabilità civile auto compresi trasporti, con impegno ad inviare al Comune copia della polizza;
 - ✓ far operare personale qualificato ed in possesso della patente prevista dal DM 55/2007 e relative circolari esplicative (DE o equipollente);
 - ✓ trasmettere, prima dell'inizio del servizio, i nominativi dei propri dipendenti, allegando per ciascuno copia della patente in regola con le vigenti normative;
 - ✓ osservare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza;
 - ✓ rispettare tutti i vincoli a tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche e rispettare tutte le norme di sicurezza stradale vigenti;
 - ✓ sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità ed onere in caso di eventuali danni a persone o cose verificatisi nel corso del servizio;
 - ✓ sospendere il servizio previa comunicazione al Comune, da parte dell'operatore economico, in occasione di eventi atmosferici avversi di notevole entità (temporali, tempeste di vento ecc.). La mancata comunicazione di sospensione comporta la totale assunzione di responsabilità da parte del concessionario, per danni a persone o cose; l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio in caso di eventi avversi di notevole entità, che potrebbero mettere a rischio l'incolumità degli utenti (terremoto, emergenze sanitarie, allerta meteo di notevole entità, ecc.). In questo caso la ditta avrà diritto ad una riduzione del canone proporzionale al periodo di sospensione (canone annuale / 365 * n° giorni di sospensione);
 - ✓ effettuare servizi straordinari in occasione di eventi e manifestazioni di interesse cittadino, su richiesta dell'Amministrazione e secondo i percorsi indicati;
 - ✓ transitare esclusivamente sul percorso autorizzato senza modifica alcuna del tragitto rispettando i limiti di velocità;
 - ✓ non utilizzare dispositivi di segnalazione acustica, salvo i casi di effettivo ed immediato pericolo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, del Codice della Strada, nonché nel rispetto di tutte le previsioni del Titolo V del Codice;
 - ✓ tenere comportamenti alla guida del veicolo tali da non creare danni a persone, cose o monumenti. Il Comune potrà rivalersi tramite cauzione o comunque con ogni altro mezzo, per eventuali maggiori danni.

Art. 7 - Riservatezza

L'Aggiudicatario ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti sia cartacei che in formato digitale forniti dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento del servizio e su tutti i dati relativi al servizio che sono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario è inoltre tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie oppure video relativi ai luoghi e persone in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare della Stazione Appaltante.

Art. 8 - Cauzione definitiva e coperture assicurative

Il Concessionario è obbligato a costituire in favore della Stazione Appaltante una garanzia fidejussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli Operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e della serie UNI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI ISO 9001. Per fruire di tale beneficio, il Concessionario deve segnalare il possesso del requisito, presentando documentazione nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia fidejussoria di cui al precedente punto, a scelta dell'offerente può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati, deve altresì prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui ai precedenti punti determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla scadenza del contratto purché lo stesso abbia avuto una regolare esecuzione.

Come chiarito dal MIMS con parere del 22/10/2021 n. 1075, stante la natura dell'affidamento l'operatore economico può fare richiesta di esonero della prestazione della garanzia a fronte di un ulteriore miglioramento del prezzo di aggiudicazione. L'accoglimento della richiesta è ad insindacabile giudizio del Responsabile Unico del Procedimento (valido solo per gli affidamenti fino ad € 40.000,00).

L'operatore economico dovrà altresì produrre copia della polizza assicurativa obbligatoria e di circolazione ai sensi del D.L. n°285/1992 "Nuovo Codice della Strada", del D.L. n°360/1993 e del D.P.R. n°495/1992 "Regolamento al nuovo codice della strada"; il massimale della polizza deve rispettare la normativa vigente, ed in particolare i decreti attuativi della direttiva 2005/14/CEE.

Art. 9 - Penali

Si riportano di seguito le penali che saranno applicate nel caso di inadempienza:

- a) € 100,00 per ogni giorno di mancata pulizia del veicolo;
- b) € 300,00 per ogni giorno in caso di mancato rispetto degli orari e percorsi stabiliti o sospensione senza previa autorizzazione;
- c) € 500,00 per ogni giorno se, in caso di avaria del veicolo o altro fatto che comporti l'interruzione del servizio per causa di forza maggiore, il titolare non provi di essersi adoperato per evitare disagi all'utenza ed aver comunque garantito il raggiungimento del luogo di discesa (luogo di partenza/arrivo del percorso);

- d) € 100,00 per singolo evento, nel caso in cui non venga emesso il ticket. Il fatto può essere rilevato dal personale comunale che sarà impiegato per gli appositi controlli o nel caso in cui il fatto sia denunciato direttamente dall'utente alla Polizia Locale o ad altra forza di Polizia;
- e) € 100,00 per ogni giorno di ritardo del pagamento del canone. L'Amministrazione in caso di prolungato ritardo nel pagamento del canone, per un massimo di giorni 30 dalla data di rinnovo, ha la facoltà di sospendere o revocare la concessione.

L'applicazione delle penali obbliga comunque l'aggiudicatario alla corresponsione all'Amministrazione del canone di cui al precedente art. 3.

Il verificarsi di ripetuti inadempimenti, come di seguito riportato, o la comminazione di penali tali superare il 50% del canone annuo, potrà comportare la rescissione del contratto:

- N° 10 del punto a;
- N° 5 del punto b;
- N° 2 del punto c;
- N° 10 del punto d.

In ogni caso, nell'eventualità in cui l'Amministrazione riscontrasse gravi inadempimenti da parte del concessionario potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere il contratto, riservandosi il diritto di richiedere il risarcimento dei danni (art. 1453 c.c.).

Art. 10 - Risoluzione del contratto

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- mancata erogazione dei servizi oggetto del Contratto entro 15 giorni dalle date previste per il termine;
- non conformità dei servizi erogati;
- fallimento o amministrazione straordinaria della ditta aggiudicataria;
- frode nell'esecuzione della fornitura.

Costituiscono altresì grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- perdita dei requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnico-professionale;
- cessione del contratto;
- DURC irregolare per due volte consecutive;
- mancato reintegro della cauzione.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Stazione Appaltante adotterà l'iter di cui all'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 11 - Controversie

Tutte le controversie, non sanate tra le parti, che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

L'insorgere di qualsiasi controversia tra il Comune di Milazzo e l'Operatore Economico non legittima quest'ultimo a sospendere le attività previste nell'ambito della concessione.

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Art. 12 - Trattamento dei dati

I dati personali forniti dall'operatore economico o comunque acquisiti dal Comune di Milazzo, nonché la documentazione presentata in relazione agli Allegati di cui alla presente procedura, saranno trattati con modalità cartacea o informatica esclusivamente per la gestione del medesimo procedimento e trattati- nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità- dagli organi e dagli uffici dell'Ente, oltre che da eventuali soggetti terzi fornitori in qualità di Responsabili del trattamento (ex art. 28 GDPR). I dati personali in questione potranno essere altresì, in conformità alle norme vigenti, comunicati ad altri Enti e/o PA ovvero oggetto di accesso da parte di eventuali soggetti controinteressati, nonché da parte degli organi giudiziari e di controllo.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milazzo con sede in Via Francesco CRISPI, n. 1 - 98057 Milazzo (ME), C.F. 00226540839- PEC: protocollo@pec.comune.milazzo.me.it - Telefono: 090.9231111.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) designato dal Titolare ai sensi degli artt. 37 e ss del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. "GDPR") è l'Avv. Pasquale MORABITO contattabile ai seguenti recapiti: avvomorabito@hotmail.com - pasqualemorabito@pec.giuffre.it.

Art. 13 - Altre informazioni

Questa Stazione Appaltante si riserva, senza alcun impegno, la possibilità di poter procedere all'affidamento di servizi complementari per effettive esigenze sopravvenute e nel superiore interesse pubblico.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Rosanna Crisafulli (r.crisafulli@comune.milazzo.me.it).

Il Dirigente
Ing. Giacomo VILLARI